

## REGOLAMENTO (CEE) N. 328/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1991

recante: modifica del regolamento (CEE) n. 1517/77 che fissa l'elenco dei diversi gruppi di varietà di luppolo coltivati nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,considerando che il regolamento (CEE) n. 1517/77 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3687/89<sup>(4)</sup>, suddivide la varietà di luppolo nei gruppi «aromatico», «luppolo amaro» e «altri», secondo le consuetudini commerciali vigenti sul mercato comunitario e sul mercato mondiale del luppolo, in funzione dell'utilizzazione finale nell'industria della birra e sulla base di caratteristiche comuni, riguardanti, in particolare, la predominanza di sostanze amare o aromatiche;

considerando che alla luce degli sviluppi registrati sul mercato del luppolo, occorre aggiungere tre varietà alla lista che figura all'allegato del regolamento (CEE) n. 1517/77;

considerando che per due di queste varietà, note sotto il nome di «Hallertauer Tradition» e «Spalter Select», il patrimonio genetico ed i risultati di esperimenti condotti su vasta scala hanno evidenziato la predominanza di carat-

teristiche aromatiche; che occorre pertanto includere tali varietà nel gruppo I «luppolo aromatico»;

considerando che una di tali varietà, nota sotto il nome di «Hallertauer Magnum», ha evidenziato, dato l'elevato tenore di acido alfa, la predominanza di caratteristiche amare; che pertanto tale varietà dovrebbe essere inclusa nel gruppo II «luppolo amaro»;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1517/77 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal raccolto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 7. 7. 1977, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU n. L 360 del 9. 12. 1989, pag. 23.